



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71

della Giunta comunale

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 19.03.2024 ad ore 08.53 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaca	Bozzarelli Elisabetta
assessore	Baggia Monica
e assessori	Casonato Giulia
	Facchin Ezio
	Gilmozzi Italo
	Panetta Salvatore
	Pedrotti Alberto

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/77 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che presso l'Amministrazione comunale è attualmente in corso un contratto di concessione relativo al servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2024;

dato atto che tale servizio è stato affidato alla Società Ica – Imposte Comunali Affini – S.r.l. (ora S.p.a.) e che la gestione in essere consegue ad una procedura ad evidenza pubblica la cui indizione è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale 28.06.2017 n. 87, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale 12.09.2017 n. 112;

richiamata la Legge 27.12.2019 n. 160, art. 1, commi 816 e seguenti, che ha disposto l'istituzione da parte dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni, abrogando, tra l'altro, il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplinava l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

dato atto che a seguito di tale modifica normativa ed alla conseguente approvazione, con deliberazione consiliare 14.04.2021 n. 42, da ultimo modificata dalla deliberazione consiliare 02.11.2022 n. 132 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, il citato contratto di concessione è stato adeguato, contemplando la gestione del canone unico patrimoniale, limitatamente al canone diffusione messaggi pubblicitari e al canone pubbliche affissioni, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità, per quanto attiene alla fase di recupero dell'imposta ancora dovuta;

appurato che, nel concreto, il contratto in essere si realizza con la quantificazione dei canoni dovuti dai cittadini/utenti (anche in relazione alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale), con la gestione di tutte le fasi legate alla riscossione, anche coattiva, di tali entrate, con la gestione (intesa come installazione, rimozione, manutenzione) degli impianti pubblicitari pubblici, con il servizio di affissione di manifesti su tali impianti, con la repressione dell'abusivismo pubblicitario e con un costante rapporto con i medesimi cittadini/utenti;

richiamato il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, che, all'art. 2-bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva) ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina nazionale della riscossione, in particolare con riguardo al versamento spontaneo di entrate tributarie e non;

preso atto, tuttavia, che ai sensi dell'art. 9ter della Legge provinciale 36/1993, in combinato disposto con l'art. 34 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, continua ad essere possibile acquisire direttamente sul conto delle società di riscossione (e non direttamente sul conto di tesoreria) i versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

dato atto che il contratto in essere con la citata società concessionaria è in scadenza al 30.06.2024;

considerato che il servizio oggetto di affidamento è qualificato come servizio pubblico locale ai sensi del D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) art. 2, comma 1, lett. C e che, quindi, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dall'art. 49, comma 3, lettera g) del Codice degli Enti locali, la scelta della forma gestionale del medesimo compete al Consiglio comunale;

richiamata la deliberazione del 30 gennaio 2024 n. 14, con la quale il Consiglio

comunale ha deliberato:

1. di approvare la disciplina generale dell'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi e canone pubbliche affissioni), di recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento;
2. di confermare, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante l'affidamento a terzi (società iscritte all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, estendendo l'ammissione anche agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività in affidamento), tramite concessione di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 2024;
3. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare alla redazione e all'approvazione del Capitolato speciale e relativi allegati, oltre che al disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

considerato, altresì, che nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 19.12.2023 n. 112, viene individuato, tra i servizi pubblici locali, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari del canone sulle pubbliche affissioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni;

appurato pertanto che, per le ragioni sopra esposte ed evidenziate nella deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata, si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio anzidetto con contratto di concessione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", è il contratto "a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più Enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo";

rilevata, peraltro, l'impossibilità di procedere ricorrendo agli strumenti offerti dal mercato elettronico in quanto, in entrambi i portali APAC (MEPAT ora Contracta) e CONSIP, non sono attualmente attive convenzioni per la gestione dei servizi in esame;

appurata, quindi, la possibilità di affidare in concessione i servizi in oggetto tramite procedura ad evidenza pubblica, alle società iscritte nell'Albo ministeriale di cui all'art 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e s.m., estendendo l'ammissione anche agli operatori con sede in altro Stato membro dell'UE;

ravvisata l'opportunità di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto, considerata la particolarità dei servizi richiesti, la suddivisione in lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione della concessione; in particolare, per quanto riguarda la gestione delle pubbliche affissioni, che prevede una stretta correlazione tra la riscossione del relativo canone e l'affissione dei manifesti, la costituzione di due poli distinti cui rivolgersi creerebbe inutile disagio ai cittadini, che sarebbero costretti a rapportarsi a soggetti diversi per fruire del medesimo servizio;

considerato che, ai sensi dell'art. 178, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, "la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.";

preso atto che i servizi in esame non comportano significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi del soggetto gestore e che, conseguentemente, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ritiene di stabilire la durata del contratto in numero 5 (cinque) anni a decorrere, presumibilmente, dal 1° luglio 2024;

richiamato il punto 3) del contratto di concessione di data 27.06.2019 n. 1134 rep., attualmente in essere tra il concessionario I.C.A. - Imposte comunali affini - S.p.a. e il Comune di Trento, ai sensi del quale "Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio, l'Impresa concessionaria, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la gestione dei servizi oggetto del Capitolato d'onere alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno.”;

atteso, inoltre, che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ritiene la durata quinquennale adeguata sia rispetto all'onerosità dell'impatto organizzativo per il Comune e per il concessionario, sia in termini di impostazione e sviluppo delle attività con riguardo al requisito di identificazione, da parte del contribuente – utente, nel soggetto gestore del servizio;

considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto ma ad aggiudicazione avvenuta, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione e che, nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza;

rilevato che il valore della concessione, necessario anche al fine di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, è stimato in euro 1.685.501,93 (oneri esclusi) e che, pertanto, tale concessione si attesta al di sotto della soglia di rilevanza europea delle concessioni pari ad euro 5.538.000,00;

considerato che il valore della concessione sopra riportato è stato determinato applicando l'aggio posto a base di gara, che si propone pari al 19%, sulla media degli incassi riferiti agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 (euro 1.774.212,56), al netto dell'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive (che sono di esclusiva competenza del concessionario), moltiplicato per i 5 anni della concessione;

atteso che nel computo del gettito medio annuale non viene considerato l'anno 2022 in quanto, in tale periodo, è stato realizzato un gettito più elevato dei precedenti, di natura straordinaria, presumibilmente legato alla pubblicizzazione delle attività a seguito dell'uscita dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che se tale gettito fosse stato considerato, la media degli incassi sarebbe risultata più elevata, rappresentando di conseguenza un presunto incasso annuale che in realtà non si ritiene realizzabile; ciò anche alla luce degli incassi realizzati nell'anno 2023, che, pur beneficiando degli incrementi tariffari operati per tale annualità, si presentano inferiori a quelli dell'anno 2022;

precisato che la percentuale di aggio posta a base di gara, pari al 19%, è stata determinata sulla base del “Piano economico-finanziario di massima” elaborato tenendo conto anche dei dati forniti dall'attuale concessionario per la gestione dei citati servizi nel Comune di Trento, quale documento volto a valutare le condizioni per l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della gestione del servizio oggetto dell'affidamento, presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo legato alla gestione di tali servizi, nonché degli esiti della precedente gara e delle gare più recenti effettuate da alcuni Comuni italiani;

precisato che, nella quantificazione del valore della concessione e del relativo Piano economico-finanziario di massima, si è tenuto conto di vari elementi, quali:

1. RICAVI: costituiti dall'aggio contrattuale (remunerazione del concessionario) stimato per la durata della concessione, determinato moltiplicando l'aggio posto a base di gara del 19%, sulla media delle riscossioni realizzate nel periodo 2018-2021, escludendo l'importo della maggiorazione dei canoni per le affissioni d'urgenza, notturne e festive, di esclusiva competenza del concessionario;
2. COSTI GESTIONALI: costituiti dai costi relativi al personale, alla sicurezza aziendale, all'affitto dei locali, alle utenze, alle pulizie ed alle spese condominiali da destinare alla sede operativa locale dell'impresa, ai costi sostenuti per imposte, tasse, tariffe e altri oneri, ai costi per materiale di consumo e cancelleria, ai costi per la manutenzione degli impianti affissionali, ai costi di ammortamento arredi ed attrezzature d'ufficio, ai costi per la partecipazione alla gara, ai costi per il servizio affissioni in sub – appalto, ai costi delle spese legali, nonché alle spese generali e a tutte le altre spese sostenute per la gestione del servizio oggetto di gara, oltre all'utile;

atteso che, ai sensi dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali a favore del personale impiegato;

richiamato l'art. 2, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 secondo il quale i contratti ad alta intensità di manodopera sono i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi;

verificato che, come emerge dal documento “Piano economico-finanziario di massima”, il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del corrispettivo, calcolato con le modalità sopra specificate;

dato atto che, pertanto, trova applicazione l'art. 32, comma 2 della L.p. 2/2016, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, che, in caso di

cambio gestione della concessione, stabilisce per il concessionario l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore;

considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, si propone di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge 381/1991, considerato che trattasi di contratto in cui l'impiego della manodopera è relativamente limitato in relazione al numero di dipendenti e/o di ore lavorative che non consentono una presenza, anche limitata, di lavoratori svantaggiati; peraltro alla luce delle prestazioni richieste si prevede, altresì, una specifica competenza che si ritiene debba essere affidata a personale adeguatamente preparato e formato con idoneo grado di esperienza;

rilevato che attualmente non risultano emanati criteri ambientali minimi (CAM) specifici per il servizio in oggetto;

atteso che, per quanto attiene alla modalità di scelta del contraente, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ritiene, pur trattandosi di procedura sotto soglia Comunitaria, di adottare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara, nel rispetto del principio della concorrenza e massima partecipazione alle gare pubbliche;

rilevato, in particolare, che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali intende adottare tale procedura per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità;
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione avviene entro il termine di 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara, salvo quanto specificato all'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023;

dato atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto il documento Capitolato speciale e i relativi allegati;

dato altresì atto che tutte le disposizioni contenute nella documentazione richiamata nel precedente capoverso costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ritiene di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità dei servizi in questione, che necessitano di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 17 della L.p. 2/2016 e all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

preso atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 185, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, le concessioni "sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente" e che i criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto del contratto e "non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri

sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione”;

precisato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

atteso che, nel caso di specie, si ritiene di valutare le modalità organizzative, gestionali e qualitative con le quali i partecipanti alla gara si propongono di garantire il corretto espletamento del servizio in concessione, al fine di assicurare la miglior qualità del predetto servizio, particolarmente delicato e importante nei rapporti con l'utenza, così da garantire la regolarità e l'efficacia delle attività espletate;

preso atto che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della L.p. 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti, di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

dato atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha predisposto il documento denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità dell'offerta economica;

accertato che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali propone che il punteggio da attribuire ai singoli elementi dell'offerta tecnica sia effettuato prevalentemente sulla base di criteri di valutazione di natura tabellare e quantitativa e solo marginalmente sulla base di criteri di natura discrezionale e ciò in considerazione della specificità e della peculiarità dei servizi oggetto della concessione, che richiedono di individuare la migliore prestazione offerta, consentendo, in questo modo, di garantire un elevato standard di qualità del servizio;

considerato, inoltre, che gli eventuali aspetti migliorativi richiesti all'offerente in sede di offerta tecnica ben si prestano a criteri di tipo tabellare e quantitativo, che possono fornire nel caso concreto elementi chiari, definiti e ben circoscritti, anche al fine di garantire un'efficace esecuzione dei controlli nella fase di gestione del contratto;

preso atto che il Presidente di gara con proprio atto e successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare una commissione in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 del Regolamento dei contratti;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica si propone di suddividere i 70 punti previsti valorizzando gli elementi e sotto – elementi presenti nella seguente tabella:

	Elementi e sub – elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio massimo attribuibile – totale 70 punti
A)	Progetto di organizzazione complessiva del servizio	45 di cui
A1)	Risorse umane da dedicare all'espletamento del servizio: i concorrenti sono invitati a presentare un separato elaborato progettuale redatto in forma schematica, sintetica e chiara, in cui sono dettagliati aspetti quali il numero di persone a tempo pieno e a tempo parziale, distinte tra attività di front-office e back-office, relativo titolo di studio, professionalità acquisita e percorsi formativi effettuati nell'ambito di materie strettamente attinenti l'oggetto dell'affidamento.	20
A2)	Modalità organizzative del rapporto con i cittadini-utenti: i concorrenti sono invitati a indicare le fasce orarie di apertura al pubblico presso la sede locale, espresse in giorni e	10

	ore settimanali in eccedenza rispetto al minimo previsto del Capitolato speciale.	
A3)	Accessibilità telematica da parte degli uffici comunali alla banca dati completa e accessibilità da parte dei cittadini-utenti: ad informazioni relative alla propria posizione: i concorrenti sono invitati a indicare quali eventuali accessibilità telematiche intendono garantire.	10
A4)	Predisposizione sul sito del concessionario di un calcolatore del canone diffusione messaggi pubblicitari e del canone pubbliche affissioni per consentire ai cittadini-utenti: di calcolare il canone dovuto in autonomia: i concorrenti sono invitati a indicare l'eventuale predisposizione del calcolatore.	5
B)	Progetto di sostituzione e manutenzione impianti pubbliche affissioni	12 di cui
B1)	Installazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli esistenti, maggiormente danneggiati, deteriorati e vetusti: i concorrenti sono invitati a indicare la superficie espositiva (espressa in m ²) di impianti che si prevedono di installare in ciascun anno di gestione.	5
B2)	Pianificazione della manutenzione degli impianti esistenti (sistemazione impianti danneggiati, verniciatura, pulitura, etc.): i concorrenti sono invitati a indicare la frequenza dell'attività di manutenzione.	7
C)	Progetto di contrasto all'abusivismo pubblicitario e recupero evasione Modalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo pubblicitario: i concorrenti sono invitati a presentare un separato elaborato progettuale redatto in forma schematica, sintetica e chiara, in cui sono dettagliati aspetti quali la frequenza dei controlli, il tipo di attività di controllo che si intende effettuare sul territorio, il numero di persone dedicato e le azioni che si intendono intraprendere in conseguenza ai controlli effettuati.	9
D)	Possesso di certificazioni	4 di cui
D1)	Possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001/2015 (Certificazione del sistema di gestione della qualità) o certificazione equivalente rilasciata da Organismi stabiliti in altri Stati membri.	2
D2)	Possesso di Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006 (UNI/PdR 125:2022) o certificazione equivalente rilasciata da Organismi stabiliti in altri Stati membri.	2

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento indicato nella tabella sopra riportata sarà attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", sopra citato;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (70), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto della concessione, propone di prevedere la riparametrazione sopra descritta, evidenziando che la stessa è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione, infatti, si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre, la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

considerato che si ritiene di stabilire la cosiddetta "soglia di sbarramento", stante la rilevanza che assumono le modalità organizzative e qualitative con le quali i partecipanti alla gara si propongono di garantire il corretto espletamento del servizio, che deve essere svolto, in tutte le singole attività, con regolarità, efficacia e tempestività;

rilevato pertanto che, a garanzia della qualità del servizio offerto, è stata introdotta la previsione della "soglia di sbarramento" dunque non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio pari a 35 (trentacinque) sui 70 (settanta) disponibili;

preso atto che all'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la stessa deve essere formulata al netto degli oneri fiscali;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta economica si propone di suddividere i 30 punti previsti valorizzando gli elementi presenti nella seguente tabella:

	Elementi di valutazione dell'offerta economica	Punteggio massimo attribuibile – totale 30 punti
A)	Misura percentuale dell'aggio dell'operatore economico, in ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara pari a 19%.	20
B)	Minimo garantito, inteso come incasso minimo garantito ogni anno al Comune di Trento da parte dell'operatore economico al netto dell'aggio contrattuale, in rialzo rispetto al minimo garantito posto a base di gara pari a euro 1.500.000,00.	10

considerato che, per quanto riguarda l'offerta economica, si ritiene di dare maggiore rilievo all'aggio proposto rispetto al minimo garantito, in quanto il medesimo rappresenta il costo a carico del Comune dei servizi affidati e, pertanto, una sensibile riduzione di tale percentuale determinerebbe minori spese a carico dell'Ente;

atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedenti, la percentuale di aggio posta a base di gara è stata determinata valutando la sostenibilità economico – finanziaria del servizio oggetto di concessione, tenuto conto dei costi sostenuti dall'attuale concessionario, ritenuti congrui anche per il nuovo, nonché dell'aggio posto a base di gara nel confronto concorrenziale precedente, oltre che delle basi d'asta e degli esiti delle gare più recenti effettuate da alcuni Comuni italiani;

dato atto che, per quanto riguarda l'elemento A), gli offerenti devono presentare un'offerta economica che preveda una percentuale d'aggio inferiore a quella posta a base di gara e che, pertanto, sono escluse le offerte che presentano una percentuale di aggio pari o superiore a quella posta a base di gara;

evidenziato che, per quanto attiene all'elemento B), il minimo garantito è stato determinato tenendo conto dei trend degli importi riversati al Comune nelle annualità relative agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, trend che, come evidenziato anche dall'annualità da poco conclusa, si attesta in crescita e che, peraltro, gli importi riversati sono sempre stati superiori a tale minimo, senza necessità di integrazione da parte dell'Operatore economico; inoltre, la richiesta di offrire un rialzo rispetto al minimo garantito posto a base di gara è finalizzata ad incentivare l'attività di riscossione, anche attraverso l'individuazione di esposizioni pubblicitarie non autorizzate/dichiarate e quindi abusive;

preso atto, quindi, che per quanto riguarda l'elemento B), gli offerenti devono presentare un'offerta economica che preveda un minimo garantito superiore a quello posto a base di gara e che, pertanto, sono escluse le offerte che presentano un minimo garantito pari o inferiore a quello posto a base di gara;

preso atto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ritiene opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 30 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, in quanto si considera tale termine congruo rispetto, da un lato, all'esigenza di garantire quanto prima l'avvio del servizio e, dall'altro, alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che è previsto un unico lotto) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

dato atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali precisa che nel Capitolato speciale è previsto il divieto di cessione del contratto ed è ammesso, previa autorizzazione del Comune, il subappalto dei servizi oggetto del medesimo Capitolato, limitatamente alla materiale attività di affissione dei manifesti, per le motivazioni che saranno dettagliate nella successiva determinazione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

precisato, inoltre, che nel Capitolato speciale è altresì previsto che le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto, per le motivazioni che saranno dettagliate nella successiva determinazione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;

preso atto che, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto, si propone di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- una clausola che non ammetta l'operatore economico che presenta un'offerta economica pari o superiore all'aggio posto a base di gara e/o un'offerta economica uguale o inferiore al minimo garantito posto a base di gara;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

preso atto che il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali precisa che la relativa procedura è stata inserita nella "Programmazione triennale degli acquisti superiore o uguale a 140.000,00 euro 2024 - 2026" approvata dalla Giunta comunale con deliberazione 8 gennaio 2024 n. 3 (pur non riguardando tecnicamente un "acquisto" di beni o servizi ma trattandosi comunque di procedura da attivare nel corso del 2024);

rilevato che con nota del Sindaco di data 24 gennaio 2024 si è provveduto a fornire alle Organizzazioni sindacali e alle rappresentanze degli imprenditori le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2024 – 2026, tra cui rientra quella in oggetto;

visto l'art. 9, comma 2, lett. B del Regolamento per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto, conclusivamente, di aderire alle proposte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, come sopra esposte, in quanto consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione ed approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m. (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della Legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della Legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della Legge provinciale sull'energia 2012);
- la Direttiva UE 26.02.2014 n. 23, Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni;

- il Decreto del Ministero delle Finanze 13.04.2022 n. 101 (Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali e delle Società da essi partecipate);
- il Decreto Legge 25.03.2010 n. 40, coordinato con la Legge di conversione 22.05.2010 n. 73;
- la Legge provinciale 15.11.1993 n. 36;
- la Legge 27.12.2019 n. 160 e s.m. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007 n. 150;
- la deliberazione del Consiglio comunale 30 gennaio 2024 n. 14;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'avvio immediato della procedura di gara per garantire il rispetto dei termini di avvio e conclusione (con l'aggiudicazione definitiva) della procedura, stante la prossima scadenza della concessione in essere, come sopra indicato;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento sotto soglia Comunitaria della concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali si stabilirà di procedere all'affidamento sotto soglia Comunitaria della concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e del recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento per 5 (cinque) anni, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale e relativi allegati, oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 19.03.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 77 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 14 marzo 2024

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 77 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 14.03.2024